

N. 26

REGIONE VENETO  
COMITATO DI CONTROLLO

n° \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Sezione di Venezia Cl. \_\_\_\_\_

Scade il \_\_\_\_\_

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Conte



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Carraro



N° 85 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata oggi

11 MAR. 2002

all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che del presente verbale viene data oggi, giorno di pubblicazione comunicazione ai capigruppo consiliari. (Art. 125 T.U.)

f.to IL MESSO COMUNALE

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Paola Carraro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì, 11 MAR. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Paola Carraro)



trasmessa al CO.RE.CO. il

Prot.

non soggetta all'invio al C.R.C.

COMUNE DI VILAFRANCA PADOVANA  
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N. 26

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUL  
REGIME DEL PART-TIME.

L'anno duemiladue addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19.15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
GALEOTA DOMENICO		sì
FRISON SERGIO	sì	
CONTE GIUSEPPE	sì	
GUERRIERO GIOVANNI	sì	
PIOVAN BEATRICE	sì	

Partecipa alla seduta la Dr. Paola Carraro nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Conte Giuseppe nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**VIENE PRESENTATA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: Approvazione regolamento comunale sul regime del Part-Time**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'esigenza di regolamentare nel dettaglio la disciplina del part-time rispetto a quanto previsto da norme di legge e contratti collettivi nazionali;

Viste le nuove disposizioni in materia recentemente emanate, anche in attuazione di direttive comunitarie che vertono sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;

Considerato che, allo stato, alcuni dipendenti godono dello status di lavoratore a part-time in quanto richiesto sulla base della normativa vigente di carattere generale che permette tali concessioni;

Richiamato l'art. 39, comma 27 della Legge 449/97 che rinvia alla Legge 662/96 al fine della disciplina del part-time finché ciascun ente locale normi la materia con specifico regolamento;

Ritenuto, pertanto, di approvare un Regolamento che disciplini il rapporto di lavoro a tempo parziale in considerazione della peculiarità strutturale ed organizzativa di questo ente, che tenga in considerazione le esigenze del personale dipendente compatibilmente alla necessità di fornire i servizi alla cittadinanza senza pregiudicare l'efficienza degli uffici;

Vista la Legge 662/96, il Decreto Legge 79/97 convertito nella Legge 140/97, la Legge 127/97, la Legge 449/97, il D.Lgs. 61/2000 e 100/2001;

Viste le circolari n. 3/97, n. 6/97 e n. 8/97;

Visto l'art. 48, co. 3 del TUEL 267/2000 ;


**DELIBERA**

Di approvare, per quanto espresso in premessa, il "REGOLAMENTO COMUNALE SUL REGIME DEL PART-TIME", composto di n. 6 articoli, che si allega sub "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L.

- in ordine alla regolarità tecnica  
Lì, 19.02.2002

Per il Responsabile del servizio  
dr. Paola Carraro



Con separata ed unanime votazione, resa palesamente, viene approvata l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.



# *Comune di Villafranca Padovana* *Provincia di Padova*

## REGOLAMENTO COMUNALE SUL REGIME DEL PART-TIME

### Indice del regolamento

Art.1 - Definizione	pag.2
Art.2 - Individuazione del contingente	pag.2
Art.3 - Modalità di attribuzione ed articolazione del part-time	pag.2
Art.4 - Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento	pag.4

### *Art.1 - Definizione*

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene definito in:
  - a) "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" nel quale la riduzione di orario rispetto al rapporto a tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
  - b) "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulta previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
  - c) "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità di cui alle lettere a e b;

### *Art.2 - Individuazione del contingente*

1. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva del personale in servizio a tempo pieno di ciascuna categoria prevista dal C.C.N.L. 31.3.99.
2. Il personale cui non può essere concessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è:
  - il personale inquadrato nella categoria D titolare di posizioni organizzative;
3. Salvo specifiche, gravi e motivate esigenze di natura personale, familiari e/o organizzative, da valutarsi caso per caso a cura del responsabile di servizio e del Segretario, non hanno inoltre diritto al tempo parziale:
  - il personale inquadrato nella categoria D con funzioni di direzione o coordinamento di uno o più Servizi;
  - il personale del Servizio di Polizia Municipale
  - il personale che presta servizio in turno
  - i lavoratori che operano in squadre
  - i dipendenti il cui profilo professionale sia unico nell'ambito della dotazione organica.

### *Art.3 - Modalità di attribuzione ed articolazione del rapporto a part-time*

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene concessa con determinazione del responsabile del servizio .
2. L'articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale, orizzontale, ...), deve essere compatibile con le esigenze di servizio ove il lavoratore è inserito, e deve essere definito, in accordo con il Responsabile del Settore/Servizio, in relazione alle esigenze di funzionalità dello stesso, nel rispetto delle direttive impartite dai decreti relativi agli orari di servizio dei

dipendenti e di apertura al pubblico vigenti. L'orario prescelto dal dipendente non deve creare pregiudizio nello svolgimento del servizio soprattutto in funzione dei rapporti con il pubblico, per cui il Responsabile dovrà organizzare a tale fine il personale dell'ufficio ove è posto il dipendente in part-time. Ove questo non sia possibile, dato che l'Ente deve prioritariamente perseguire l'interesse pubblico, il dipendente in part-time dovrà sottostare all'orario disposto dall'Amministrazione.

3. Nella concessione del tempo parziale, qualora ci siano più domande rispetto i posti disponibili, avranno priorità i lavoratori:

- a) portatori di handicap o d'invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- b) con persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla L. 11.02.1980, n. 18;
- c) con familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
- d) con figli in età scolare (primo grado della scuola dell'obbligo);
- e) con motivate esigenze di studio;
- f) con comprovate motivazioni di carattere familiare o personale
- g) che abbiano superato i sessant'anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio.

4. In assenza di titoli di preferenza o in presenza di pari titoli, l'Amministrazione applicherà il criterio cronologico, accogliendo le domande rispettando la data di presentazione all'ufficio protocollo.

5. Qualora il dipendente richieda il tempo parziale per svolgere una seconda attività, l'orario di lavoro presso il Comune non potrà comunque superare le 18 ore settimanali. In tal caso è concessa (art.56-bis, introdotto dall'art.6 del D.L. 76/97, convertito in L.140/97) la facoltà di esercitare anche attività professionali che comportano l'iscrizione ad albi.

6. In conseguenza di quanto disposto dal precedente comma 4, il dipendente part-time con prestazione lavorativa non superiore a 18 ore settimanali è ammesso a svolgere:

- a) attività di lavoro subordinato per conto di soggetti privati previa comunicazione;
- b) attività di lavoro subordinato per conto di enti pubblici previa autorizzazione;
- c) attività di lavoro autonomo per conto di soggetti privati previa comunicazione;
- d) attività di lavoro autonomo per conto di enti pubblici previa autorizzazione;
- e) attività professionale implicante l'iscrizione ad albi.

7. L'Amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può negare la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione o in concorrenza con essa e comunque risulti incompatibile con le esigenze di servizio.
8. Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione della seconda attività lavorativa.
9. La decorrenza ordinaria del tempo parziale ha la data richiesta dal dipendente, salvo motivate esigenze organizzative dell'amministrazione, per le quali è possibile differire la trasformazione del rapporto, così come consentito dall'art. 1, comma 58, L. 662/96 e successive modifiche, per un periodo massimo di sei mesi dalla data richiesta.
10. I dipendenti di altri Enti, con rapporto di servizio a tempo parziale, con o senza iscrizione ad un albo, possono prestare la loro attività lavorativa, professionale o a tempo determinato, presso il comune, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art.17, comma 18, L. 127/97.
11. Il dipendente che trasforma il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time stipula un nuovo contratto individuale di lavoro nel quale è contenuta l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all'anno. Nel contratto individuale viene altresì indicata la disponibilità del dipendente ad effettuare lavoro supplementare nel caso in cui, per motivi legati alla funzionalità del servizio, su richiesta del Responsabile dello stesso, se ne verifichi la necessità.
12. Il dipendente che trasforma il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi e avrà precedenza su qualsiasi altra assunzione a condizione tuttavia che in sede di riorganizzazione della dotazione organica il posto non sia stato trasformato in un posto a tempo parziale.
13. In deroga a quanto espresso nel comma precedente, su richiesta del dipendente, previo assenso dell'Amministrazione, il termine del biennio per il rientro a tempo pieno può essere ridotto ad un anno dalla data di inizio del part-time.

#### *Art.4 - Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento*

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la delibera di approvazione, da parte della giunta comunale, competente ai sensi del comma 3 dell'art. 48 del D.L.gs. n. 267/2000.

Copia sarà altresì trasmessa ai responsabili di settore/servizio e alle rappresentanze sindacali.